

BOZZE DI STAMPA

22 ottobre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (2305)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.0.2

STABILE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.».

Art. 2

2.4

DE CARLO, IANNONE, DRAGO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".».

Art. 3

3.0.1

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39.».

Art. 4

4.0.2

IANNONE, BARBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.».

Art. 6

6.1

IANNONE, DRAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accREDITAMENTO dei medesimi corsi di studio.».
